



**COMUNE DI GRADO**  
Provincia di Gorizia

**Delibera di Consiglio n. 19/2021**

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della TARI 2021.

Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di LUGLIO alle ore 19:02, in seguito in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza, sessione straordinaria di prima convocazione ai sensi del decreto sindacale n.9719 del 07.04.2020 e dell'art.11 della LR 3/2020

Parere favorevole di sola regolarità tecnica. Art.49, D.Lgs. 267/2000 dd.23.07.2021  
AREA ECONOMICO  
FINANZIARIA - SERVIZI ALLA  
PERSONA  
IL DIRIGENTE

(dott. Gianluca Venier)

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005*

Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa dd.23.07.2021

SERVIZIO FINANZIARIO  
IL DIRIGENTE

(dott. Gianluca Venier)

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005*

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti componenti il Consiglio comunale:

		Presente/Assente
Raugna Dario	Sindaco	Presente
Fabris Fabio	Consigliere	Presente
Polo Sara	Consigliere	Presente
Facchinetti Fiorenzo	Consigliere	Presente
Gordini Annamaria	Consigliere	Presente
Gaddi Michele	Consigliere	Presente
Marchesan Sebastiano	Consigliere	Presente
Lauto Dario	Consigliere	Presente
Polo Matteo	Consigliere	Presente
Reverdito Greta	Consigliere	Presente
Gaddi Claudio	Consigliere	Presente
Kovatsch Claudio	Consigliere	Assente
Medeot Elisabetta	Consigliere	Presente
Marin Roberto	Consigliere	Assente
Delbello Maurizio	Consigliere	Assente
Borsatti Roberto	Consigliere	Assente
Cicogna Luciano	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Raugna Dario nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

#### RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

CONSIDERATO CHE, nella medesima sessione consiliare viene approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Grado e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR), il quale espone un costo lordo complessivo di Euro 3.167.389,95 che, al netto delle detrazioni ex art.1.4 della determinazione ARERA n. 2/2020\_DRIF, risulta di complessivi Euro 3.144.885,95;

RICHIAMATO quanto disposto dall'art.6 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 che, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 600.000,00 di Euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI in favore delle predette categorie;

RITENUTO pertanto avvalersi, ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della legge 160/2019, della facoltà di deliberare delle riduzioni dirette a sostenere il tessuto economico locale fortemente colpito in seguito all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica COVID-19;

TENUTO CONTO che la quota assegnata al Comune di Grado, prevista dal Ministero dell'Interno, con D.M. del 24 giugno 2021, da applicare alle utenze non domestiche, ammonta ad €191.455,56;

RITENUTO opportuno prevedere, con successivo atto di Giunta, l'individuazione delle specifiche categorie economiche e modalità di applicazione delle riduzioni di cui al D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cosiddetto "Sostegni-bis");

RITENUTO altresì opportuno, con l'atto di Giunta di cui al punto precedente, di prevedere eventualmente una diversa scadenza delle rate di versamento della TARI 2021, stante la complessità e difficoltà connesse con l'emergenza epidemiologica;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e s.m.i., in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

CONSIDERATO che attualmente relativamente alle utenze non domestiche, la categoria 4A "Campeggi, impianti sportivi" presenta un coefficiente Kc pari a 0,76 e la categoria 5 "Stabilimenti Balneari" presenta un coefficiente Kc pari a 0,38;

RITENUTO, al fine di garantire un'equa ripartizione dei costi ed evitare un eccessivo aggravio ed imputazione degli stessi alle categorie summenzionate, ed assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di proporre i seguenti coefficienti Kc:

Categoria	Descrizione	Kc
4A	Campeggi, impianti sportivi	0,58
5	Stabilimenti Balneari	0,26

FATTA SALVA l'applicazione per l'anno 2021 del tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 4,00%, che, a decorrere dal 01/01/2017, viene versato alla Regione Friuli Venezia Giulia, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente dalle Province alla Regione (art. 10 comma 80 della Legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 – legge di stabilità 2017);

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo

delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

VISTO l'art.48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge Regionale 21/2003;

Dato atto che il testo integrale della discussione sarà riportato nel verbale della seduta;

Procedutosi alle operazioni di voto, per appello nominale, con il seguente esito:

<b>Presenti e votanti</b>	<b>n 13 consiglieri</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>n.10</b>
<b>Contrari</b>	<b>n.0</b>
<b>Astenuti</b>	<b>n.3 (Marchesan, Lauto, Medeot)</b>

Il Consiglio Comunale

## **DELIBERA**

- 1) di stabilire, sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante della presente proposta di deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;
- 2) di approvare gli allegati prospetti tariffari della TARI (allegati 1 e 2), relativi distintamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, valevoli per l'anno 2021, che fanno parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di approvare ai sensi dell'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 una riduzione per complessivi Euro 191.455,56 delle tariffe della TARI 2021 da applicare, con modalità individuate con successiva Deliberazione di Giunta comunale, alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività e di prevedere, sempre con successivo atto di Giunta comunale, eventualmente una diversa scadenza di pagamento della TARI, per le motivazioni espresse in premessa;
- 4) per le motivazioni in premessa illustrate, di stabilire i coefficienti Kc relativi alle categorie utenze non domestiche come di seguito riportato:
  - Cat. 4A "Campeggi, impianti sportivi": Kc 0,58;
  - Cat. 5 "Stabilimenti Balneari": Kc 0,26;
- 5) di applicare per l'anno 2021 il tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 4,00%;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

Inoltre, attesa l'urgenza,

procedutosi, alla votazione, espressa per appello nominale, in merito all'immediata eseguibilità con il seguente esito:

<b>Presenti e votanti</b>	<b>n 13 consiglieri</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>n.10</b>
<b>Contrari</b>	<b>n.0</b>
<b>Astenuti</b>	<b>n.3 (Marchesan, Lauto, Medeot)</b>

### **DELIBERA**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco  
Raugna Dario

*firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005*

Il Segretario Generale  
Fortuna Antonino Maria

*firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FORTUNA ANTONINO MARIA  
CODICE FISCALE: FRTNNN61S16I754R  
DATA FIRMA: 04/08/2021 12:43:12  
IMPRONTA: 36CB1B955176405A31334CDB2AAC985D7CCAC276F39A5CAA593427B30D658A7E  
7CCAC276F39A5CAA593427B30D658A7E68EB8A5250A16A9AB36DF0C52CD2C522  
68EB8A5250A16A9AB36DF0C52CD2C522B3D1638B86A9B4FDDBEDDA289445FA2C  
B3D1638B86A9B4FDDBEDDA289445FA2CBBAB4F4109879A044B1F9C1023D5EF5E

NOME: FORTUNA ANTONINO MARIA  
CODICE FISCALE: FRTNNN61S16I754R  
DATA FIRMA: 04/08/2021 12:49:20  
IMPRONTA: 571AC5CB33889FBF27886612AEA77FD337F6773B3893F52236EBA7CF8D35643D  
37F6773B3893F52236EBA7CF8D35643D0C843443DFDF7252B67BE2CD35D98178  
0C843443DFDF7252B67BE2CD35D98178CE31CB5BEB23E1C787308964E57EC502  
CE31CB5BEB23E1C787308964E57EC502012D08F49378FB38E0DFBDE3BA9C2E5A

NOME: RAUGNA DARIO  
CODICE FISCALE: RGNDRA70A17E098K  
DATA FIRMA: 23/08/2021 13:00:05  
IMPRONTA: 75B9A30B99F03B9401125A3B8CA60C8EB1439A7DED5B98CACD100C2A6DDAA10C  
B1439A7DED5B98CACD100C2A6DDAA10C2528B2D85BEFB9C18D3F052807588639  
2528B2D85BEFB9C18D3F0528075886399D3F6FB765575559A73DD8F40E1873A2  
9D3F6FB765575559A73DD8F40E1873A259462EC6CA443856CCF66CB0EF99BC74